REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Francesco Antonino CANCILLA Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 249/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70147** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

MICCICHÉ Giovanni (detto Gianfranco) nato a Palermo in data 1.4.1954 (C.F. MCCGNN54D01G273J) rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione formale, dall'Avv. Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G, fax 0918040219, PEC: girolamorubino@pec.it) sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Enrico Cadelo (C.F. CDLNRC52C29G273Z; 091584599; PEC: studiocadelo@legalmail.it) e all'Avv. Rosario De Marco Capizzi (C.F. DMRRSR90P23A089G PEC avv.demarcocapizzi.rosario@pec.it), con domicilio digitale pec: girolamorubino@pec.it e studiocadelo@legalmail.it;

- MESSINA Maurizio nato a Palermo il 4.9.1963 e residente in Monreale via Giulio Natta n.39 fraz. S. Martino delle Scale Monreale

(PA) (C.F. MSSMRZ63P04G273S) elettivamente domiciliato in Palermo via Pacini 10 presso lo studio dell'Avv. Francesca Saccullo (Cod. Fis. SCCFNC80C50G273X) che lo rappresenta e difende – giusta procura in atti –fax: 0916110063 PEC: francescasaccullo@pecavvpa.it unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alberto Barbera (C.F. BRB LRT 70R28 A859Q) fax: 090-9797747 PEC: alberto.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Liprino, l'avv. Barbera per il sig. Messina e gli avv.ti De Marco Capizzi e Rubino per il sig. Micciché.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto del 26 novembre 2025, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio il sig. Micciché nella sua qualità di ex Presidente dell'Assemblea della Regione siciliana (ARS), ed il sig. Messina Maurizio, autista del predetto ex Presidente, per gravi illeciti nell'utilizzo dell'autovettura di servizio. La Procura ha, inoltre, contestato al sig. Micciché il non corretto impiego dell'assistente parlamentare, sig. Scardina, e l'indebito rimborso di alcune spese di missione.

La somma complessiva oggetto di contestazione ammonta ad euro 109.397,65 oltre spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

I.1. Nel ricostruire i fatti accertati, con riguardo agli illeciti inerenti

all'utilizzo dell'autovettura di servizio, la Procura regionale ha anzitutto evidenziato che nell'ambito del procedimento penale n. 1331/2023 R.G.N.R., instaurato dalla Procura della Repubblica di Palermo, è stata emessa un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dei sig.ri Miccichè, per i reati di peculato, e Messina per falsa attestazione in servizio, e per entrambi, in concorso, per truffa.

Al riguardo, richiamato il procedimento penale che ha interessato il sig. Mario Ferro - dal quale è scaturita l'attività di indagine in esame – e ricostruita l'evoluzione della regolamentazione sulle auto di servizio dell'ARS, la Procura regionale ha evidenziato che gli odierni convenuti, rispettivamente nella qualità di ex Presidente dell'ARS assegnatario dell'autovettura di servizio e di autista si sono sostanzialmente appropriati di detto mezzo impiegandolo per finalità non istituzionali.

I.1.1. Più in dettaglio, ponendo a confronto l'attività captativa e l'analisi dei dati inerenti al tracciamento dei movimenti dell'autovettura estrapolati dal sistema satellitare ivi installato, dette condotte sarebbero consistite in primo luogo in n. 9 episodi (8 occorsi nel periodo antecedente il 24.03.2023 e 1 successivamente) di utilizzo dell'autovettura per l'acquisto di sostanze stupefacenti rispetto alle quali il danno oggetto di contestazione è stato liquidato sommando:

- l'importo di euro 320,00 pari al prodotto del canone giornaliero di *leasing* dell'auto (pari a euro 40,00, iva esclusa), per le 8 giornate in cui Miccichè ha utilizzato il mezzo per ritirare la

sostanza stupefacente;

- l'importo di euro 9,00 per il consumo di carburante dell'autovettura utilizzata [importo ottenuto dal prodotto del prezzo medio del carburante nel 2022 (1,811€/l) per il numero presunto di litri (5) di carburante necessario a percorrere n. 57,6 km nel corso di dette occasioni];

- l'importo di euro 3.313,76 pari al costo delle n.8 giornate lavorative (di euro 414,22 ciascuna) in cui l'autista Messina ha condotto l'autovettura di servizio per finalità non istituzionali, attinenti all'acquisto di sostanza stupefacente.

Con riguardo al nono episodio - verificatosi in occasione del compleanno del sig. Miccichè (1.04.2023) – il danno è stato quantificato in modo differente, in quanto verificatosi unitamente ad altro episodio rientrante tra quelli di cui al punto seguente. Nel complesso, all'esito dell'esame delle deduzioni difensive di cui si dirà appresso, l'importo contestato ammonta ad euro 3.187,41.

I.2. La Procura regionale, con riguardo alle altre vicende di illecito utilizzo dell'autovettura occorsi dopo il 24 marzo 2023, tralasciando gli episodi di utilizzo promiscuo ha, altresì, dettagliatamente riportato le attività svolte durante n. 40 giornate (in 41 episodi) nel corso delle quali l'utilizzo dell'auto di servizio sarebbe avvenuto in maniera del tutto impropria disponendo, tra l'altro, il trasporto nel tragitto Palermo-Cefalù, e viceversa, di componenti della segreteria del sig. Micciché, di familiari, di effetti personali quale piante, medicine, generi alimentari per il soddisfacimento di esigenze di carattere personale.

Rispetto a dette attività il danno oggetto di contestazione è stato liquidato sommando:

- l'importo di euro 1600,00 pari al prodotto del canone giornaliero di *leasing* dell'auto (pari a euro 40,00, iva esclusa), per le 40 giornate in cui Miccichè si è avvalso del mezzo per finalità private;
- l'importo di euro 955,00 per il consumo di carburante dell'autovettura [importo ottenuto dal prodotto del prezzo medio del carburante nel 2023 (1,849€/l) per il numero presunto di litri (516) di carburante necessario a percorrere n. 5.939,20 km nel corso di dette occasioni];
- l'importo di euro 16.569,00 pari al costo delle giornate lavorative in cui l'autista Messina ha condotto l'autovettura di servizio per finalità non istituzionali;
- l'importo di euro 3.013,15 pari alle indennità di missioni liquidate all'autista in occasione di dette trasferte.

I.3. Con l'atto di citazione la Procura regionale ha, poi, contestato anche degli illeciti commessi in proprio dal sig. Messina e sostanziantesi:

- in altre indennità di missione percepite indebitamente, in quanto non realmente effettuate o per durate differenti;
- all'utilizzo dell'autovettura per motivi personali del citato autista;
- allo svolgimento di attività privata durante l'orario di lavoro.

I.3.1. Con riguardo, al primo tipo di condotte, dopo aver richiamato

la disciplina interna applicabile ivi compresa la previsione della necessaria conferma della missione da parte del deputato assegnatario della vettura, è stato evidenziato che dalla complessiva attività istruttoria, corroborata da intercettazioni telefoniche, analisi dei dati di tracciamento GPS dell'autovettura e riscontri documentali, emergerebbe la percezione di indennità di missione in assenza dei relativi presupposti, invece, attestati dalle sottoscrizioni delle relative istanze da parte del sig. Micciché.

La Procura regionale, in dettaglio, muovendo dalle dichiarazioni di missione presentate dal 2.01.2023 al 9.11.2023, ha individuato n. 99 missioni e gli importi relativi percepiti dal sig. Messina, rispetto ai quali i dati GPS dimostrerebbero come dette missioni non siano invero mai avvenute o, al più, abbiano avuto una durata differente alla quale non sarebbe corrisposto il diritto ad indennità.

Rispetto a tali condotte l'Ufficio requirente ha contestato il danno di ammontare pari ad euro 11.660,39 derivante dalla somma delle diverse indennità percepite dal sig. Messina rispetto a quelle che al più avrebbe dovuto percepire.

I.3.2. Parte attrice ha, altresì, contestato n. 37 episodi di utilizzo dell'autovettura occorso nel periodo compreso dal 13.01.2023 al 29.06.2023 per fini esclusivamente privati del sig. Messina che, infatti, risultava assente dal lavoro, oltre all'utilizzo dell'autovettura per il rientro presso il domicilio in violazione del "regolamento sull'uso delle autovetture".

In relazione a dette condotte, il danno complessivo contestato

ammonta ad euro 3.936,61 (euro 2.711,95+1.224,66) ottenuto sommando rispettivamente il prodotto del canone giornaliero dell'utilizzo dell'auto (euro 40,00) per i n. 37 giorni in cui è stato registrato un utilizzo privato da parte del sig. Messina ed il costo del carburante impiegato da quest'ultimo per rientrare presso il proprio domicilio con l'auto di servizio.

I.3.3. Le contestazioni della Procura regionale attengono inoltre, alle prestazioni/orari di lavoro inferiori rispetto a quelli pagati dal datore di lavoro. In più circostanze (n. 111 episodi articolati in n. 80 giorni distinti) è stato rilevato, infatti, che detto convenuto, durante l'orario di servizio, si è recato ripetutamente presso sale *slot* o sale bingo o, ancora, presso il domicilio di una conoscente per la durata complessiva di 209 ore e 20 minuti. Rispetto a detto periodo, considerata la retribuzione del sig. Messina, la Procura regionale ha contestato un danno complessivo pari ad euro 10.822,02 (pari al costo orario di 51,78 euro moltiplicato per n. 209).

I.4. Le contestazioni della Procura regionale hanno anche ad oggetto gli importi erogati dall'ARS al sig. Micciché a titolo di rimborso per spese di missione e le connesse diarie, rispetto alle quali, contrariamente a quanto attestato nelle relative dichiarazioni finalizzate al rimborso, non ha presentato nessuna relazione in merito alle attività istituzionali effettuate, nonostante fosse a conoscenza della necessità di farlo. Per alcune di esse, inoltre, non vi sarebbe prova alcuna delle finalità istituzionali sottostanti. In prima battuta, per dette missioni è stato quindi contestato l'importo di euro 4.453,44 pari alle

diarie percepite (euro 155,00) ed ai rimborsi delle spese effettuate. Più in dettaglio, le missioni in contestazione sono quelle di Roma del 19 aprile 2023 (euro 533,00), Roma 8 giugno 2023 (588,22+155,00) Roma e Milano del 13/14 giugno 2023 (euro 1.156,47+310,00) Roma e Milano del 22/23 giugno 2023 (euro 1.400,75+310,00).

I.5. La Procura regionale ha, poi, contestato al sig. Micciché l'impiego del collaboratore Scardina - formalmente inquadrato come assistente parlamentare - in attività estranee a quelle per le quali è riconosciuto dall'ARS il relativo rimborso. Dalle CNR trasmesse, la Procura regionale avrebbe, infatti, appreso la notizia di danno concernente l'impiego di detto collaboratore a titolo di *factotum* per finalità private e strettamente personali del convenuto Micciché, invece di svolgere mansioni amministrative di segreteria presso gli uffici di appartenenza.

Richiamata la disciplina relativa alle modalità di rimborso delle spese sostenute da ciascun deputato dell'ARS per i contratti di lavoro con i rispettivi collaboratori, nonché i *plafond* annuali di detti rimborsi, la Procura regionale ha evidenziato come detto collaboratore fosse totalmente asservito alle esigenze personali e familiari del sig. Micciché, occupandosi, ad esempio, di acquistare farmaci e generi alimentari, effettuare lavori domestici e di giardinaggio, riparazioni/manutenzioni presso le abitazioni del predetto datore di lavoro e, pertanto, ha contestato il totale dei rimborsi ottenuti dal sig. Micciché da parte dell'ARS, per l'ammontare complessivo di euro 55.112,00.

I.6. Con l'atto di invito a dedurre, da ultimo, la Procura regionale aveva, altresì, ritenuto che la condotta degli odierni convenuti avesse cagionato anche il c.d. danno patrimoniale da disservizio al Ministero dell'economia e finanze ed al Ministero della Giustizia, i quali avrebbero dovuto sopportare complesse attività di indagine finalizzate ad accertare ogni singolo illecito per lungo periodo, funzionali al recupero e ripristino della legalità, del servizio e della funzione.

Al riguardo, l'importo del danno da disservizio obliquo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia sarebbe ammontato rispettivamente a: - euro 108.740,00 in pregiudizio del Ministero dell'economia e delle finanze; - euro 13.308,98 in pregiudizio del Ministero della Giustizia.

I.7. Nelle condotte poste in essere dagli odierni convenuti, la Procura regionale ha ravvisato la piena consapevolezza da parte degli autori del relativo disvalore e, conseguentemente, la presenza di dolo e, in alcune ipotesi - quale quella dell'attestazione dei rimborsi per missioni non effettuate o per l'utilizzo non istituzionale da parte del sig. Messina - del dolo eventuale.

Pertanto, alla luce della natura dolosa dell'illecito e del contributo causale di ciascun soggetto, con l'invito a dedurre, la Procura regionale ha ritenuto che, del danno complessivo di euro 233.484,20, dovessero rispondere:

- Giovanni Micciché nei confronti della Regione siciliana per euro 85.016,20 2.
- Maurizio Messina nei confronti della Regione siciliana per euro

14.758,63 3.

- Giovanni Micciché e Maurizio Messina in solido nei confronti della Regione siciliana per euro 11.660,39
- Giovanni Micciché e Maurizio Messina in solido nei confronti del Ministero della Giustizia per euro 13.308,98
- Giovanni Micciché e Maurizio Messina in solido nei confronti del Ministero dell'economia e finanze per euro 108.740,00.

I.8. A fronte di detto invito, entrambi i convenuti si sono avvalsi di detta facoltà, ma la Procura regionale non ha ritenuto dette deduzioni sufficienti – fatta eccezione per alcune correzioni e rimodulazioni specialmente in ordine al danno da disservizio - a superare integralmente le contestazioni mosse e, pertanto, gli stessi convenuti sono stati evocati in giudizio.

In particolare, tenuto conto delle osservazioni pervenute, l'Ufficio requirente ha, anzitutto, ridotto il numero di episodi contestati in cui si è fatto ricorso all'auto di servizio per l'acquisto di sostanze stupefacenti da 9 ad 8 (stralciando l'episodio del 26/27.01.2023) e riducendo conseguentemente, come accennato, la contestazione da euro 3.642,76 a 3.187,41. Inoltre, la Procura regionale, con riferimento al rimborso delle spese di missione, ha ritenuto che le attività tecniche non abbiano fatto emergere comportamenti illeciti con riferimento alle missioni diverse da quelle oggetto di analitico rilievo e, pertanto, il danno relativo è stato rideterminato in euro 2.542,22, come indicato dalla difesa.

Con segnato riguardo alle contestazioni inerenti alle attività svolte dal

sig. Scardina, la Procura regionale ha, altresì, formulato in via subordinata richiesta di rideterminare la posta di danno in ragione dei giorni per i quali la Procura ha fornito prova dello svolgimento di attività estranee al contratto da parte del sig. Scardina.

Infine, la Procura regionale ha accolto i rilievi formulati dagli invitati ed inerenti al danno c.d. da disservizio, stralciandolo dalla contestazione e riquantificato le altre voci in contestazione, richiedendo la condanna al risarcimento del danno complessivo di euro 109.397,65 attribuito come segue:

1. Giovanni Micciché nei confronti della Regione siciliana per euro 82.978,63;

2. Maurizio Messina nei confronti della Regione siciliana per euro 14.758,63;

3. Giovanni Micciché e Maurizio Messina in solido nei confronti della Regione siciliana per euro 11.660,39.

In via subordinata - della voce di danno sub 3 il Micciché deve rispondere in via sussidiaria rispetto al Messina e a titolo di colpa grave per omesso controllo.

II. Con atto depositato il 13 maggio si è costituito il sig. Messina Maurizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e sviluppando difese sia di ordine preliminare sia di merito.

In primo luogo, il convenuto ha richiamato l'esito del parallelo procedimento penale definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 275/2025, divenuta irrevocabile il 26 luglio 2025, evidenziando di essere stato condannato – per quanto qui di interesse - in relazione alla percezione di indennità di missione ritenute indebite, per l'importo di euro 10.736,75 (Capo 2), con contestuale statuizione risarcitoria in

favore dell'ARS, mentre sarebbe stato assolto dalle ulteriori imputazioni concernenti sia la falsa attestazione della presenza in servizio (Capo 3) sia l'utilizzo dell'autovettura per fini personali (Capo 4).

Muovendo da tale premessa, la difesa ha eccepito, da un lato, l'efficacia preclusiva del giudicato penale assolutorio (art. 654 c.p.p.) in ordine ai fatti posti a fondamento delle richieste risarcitorie attinenti alle prestazioni lavorative asseritamente non rese e all'uso personale dell'autovettura e, dall'altro lato, la non reiterabilità, in sede contabile, della pretesa restitutoria già riconosciuta in sede penale per le indennità di missione, invocando, sotto tale profilo, l'applicazione del principio di *ne bis in idem*.

Più in dettaglio, secondo la prospettazione difensiva, la Procura non potrebbe contestare in sede contabile un danno derivante da condotte che il Giudice penale ha accertato essere insussistenti in fatto. L'accertamento fattuale della liceità dell'uso dell'autovettura (pur se "improprio") vincolerebbe il giudice contabile, impedendo di configurare un danno erariale per condotte che il giudice penale ha ritenuto non costituire illecito.

La difesa del sig. Messina, inoltre, nel richiamare l'esito del giudizio penale, ha contestato la quantificazione del danno operata dalla Procura (euro 11.660,39 a fronte di 10.736,75) con riguardo al capo 2 evidenziando, al contempo, che la somma di euro 10.736,75 è stata già oggetto di confisca all'esito del giudizio penale.

In sintesi, secondo la prospettazione difensiva nulla sarebbe dovuto

dall'istante per le richieste formulate dalla Procura in quanto la sentenza penale ha accertato l'insussistenza di fattispecie delittuosa in relazione alla richiesta di danni per trasferte e prestazioni non rese (capo 3) ed in relazione alla richiesta di danni per uso autovettura (capo 4) ed ha già liquidato, quantificando in euro 10.736,75, il danno causato all'Amministrazione per indennità missione indebite (capo 2) *palesandosi la richiesta cui si resiste una indebita duplicazione della condanna risarcitoria già ottenuta per la medesima causale*.

Poi, sostenendo che l'autista, per la peculiarità del servizio reso in favore del Presidente dell'ARS, doveva rimanere costantemente reperibile e in prossimità del luogo in cui si trovava il proprio assistito, la difesa ha opposto che la mera sosta in luoghi diversi dall'ARS non varrebbe di per sé a integrare un'assenza dal servizio o uno sviamento totale della prestazione lavorativa.

Ha, inoltre, dedotto che l'uso dell'autovettura sarebbe stato, in molti casi, promiscuo e che l'Amministrazione non avrebbe sostenuto costi aggiuntivi corrispondenti all'intero l*easing* e all'intero impiego del mezzo. Non vi sarebbe, inoltre, prova delle spese carburante sostenute e del danno ricondotto alla retribuzione percepita durante lo svolgimento di attività personali nel corso dell'orario di lavoro.

In via subordinata, pertanto, è stata richiesta una significativa riduzione della pretesa attorea.

La difesa, infine, ha invocato, in via gradata, l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994.

III. Con atto formale depositato il 2 dicembre 2025 il sig. Micciché si

è costituito in giudizio e, con comparsa di risposta del 18 maggio 2026, ha svolto le proprie difese.

In primo luogo, è stata integralmente contestata la prospettazione attorea, deducendo, in sintesi, l'insussistenza delle poste di danno azionate dalla Procura regionale.

III.1. Con riferimento al complesso delle contestazioni inerenti all'utilizzo dell'autovettura di servizio mosse nei confronti di detto convenuto, la difesa, nel ritenerlo una "sorta di *benefit*", ha sostenuto che l'utilizzo dell'autovettura di servizio non sarebbe stato, nei termini prospettati dall'attrice, *contra legem*, assumendo che la disciplina interna dell'ARS non avrebbe circoscritto l'impiego del mezzo alle sole finalità strettamente istituzionali e che, in ogni caso, molti degli episodi valorizzati dalla Procura sarebbero riconducibili a un uso promiscuo del veicolo, in parte funzionale a incontri politici, istituzionali o comunque collegati all'esercizio del mandato parlamentare. Ad esempio, per gli episodi contestati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria relativi all'acquisto di sostanze stupefacenti presso Villa Zito (date 6.12.2022; 27.12.2022) l'uso promiscuo del mezzo risulterebbe per *tabulas* giacché, in quelle stesse date, *v'erano sedute dell'ARS a cui l'odierno convenuto ha partecipato*. Inoltre, richiamando una foto prodotta in atti, viene affermato che il 26 gennaio 2023, il mezzo sarebbe stato comunque impiegato per accompagnare l'odierno convenuto all'ARS per un *meeting* con un noto imprenditore del settore energetico.

Con segnato riguardo agli episodi di cui ai punti n. 16 (*meeting* Barca)

e n. 35 (sosta piazza Danisinni) dei n.41 episodi contestati, la difesa ha affermato la natura istituzionale dei connessi impieghi. Inoltre, rispetto alle contestazioni relative ai giorni 21.04.2023 e 28.06.2023, la difesa ha rilevato la mancata di indicazione di elementi pregnanti in tal senso.

La difesa ha, inoltre, evidenziato che una quota del preteso danno sarebbe stata già oggetto di definizione in sede penale mediante accordo transattivo con l'ARS, con conseguente avvenuto pagamento di somme a titolo risarcitorio. Sotto il profilo causale e quantitativo la difesa ha, altresì, contestato sia l'imputazione dei canoni di *leasing* sia quella della componente fissa della retribuzione dell'autista. Pertanto, l'odierno convenuto potrebbe essere chiamato a rispondere – al più – della somma di euro 326,45 come risultante dalla differenza tra le somme già liquidate dall'odierno convenuto e gli ulteriori importi contestati dalla Procura contabile in ragione dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisto della benzina e per il pagamento delle indennità di missione riconosciute al Sig. Messina.

III.2. Con riferimento alle ulteriori voci di danno, il convenuto ha negato che il collaboratore Vito Scardina fosse stato adibito stabilmente a mansioni estranee all'attività politico-istituzionale, sostenendo che gli episodi valorizzati dall'accusa avrebbero carattere occasionale e non sarebbero idonei a dimostrare l'illegittimità dell'intera spesa rimborsata dall'ARS per il relativo rapporto di collaborazione. Né potrebbe dedursi – *sic et sempliciter* – l'esistenza del danno (meno che mai nella sua interezza) dalla circostanza che il sig. Scardina abbia in alcune occasioni posto in essere attività materiali o acquistato del "cibo

pronto" in bar o in altri esercizi commerciali. Invero, il Sig. Scardina si sarebbe recato a Villa Sant'Ambrogio per confrontarsi con l'On.le Micciché in ordine alla programmazione ed alla concreta realizzazione di attività di natura istituzionale ovvero per partecipare ad incontri di carattere politico che – in alcune occasioni – hanno avuto luogo nella predetta residenza.

Sul punto, la difesa ha, altresì, precisato come l'attività lavorativa del sig. Scardina, ben potesse essere prestata al di fuori degli uffici dell'ARS tenuto conto degli impegni politico – istituzionali dell'odierno convenuto e come detto collaboratore non fosse soggetto ad un vincolo di presenza presso i citati uffici tant'è che non viene previsto – né dal contratto né da alcun regolamento ARS – un sistema di rilevamento delle presenze dei collaboratori parlamentari.

Comunque, l'esistenza del danno erariale – quantomeno nella sua interezza – non risulterebbe in alcun modo provato dalla Procura contabile.

III.3. La difesa del sig. Micciché ha, poi, contestato la debenza dei rimborsi di missione percepiti personalmente, deducendo che le trasferte oggetto di censura si inserivano comunque in un contesto di impegni politici o istituzionali.

III.4. Quanto, infine, alle indennità di missione percepite dal sig. Messina, la difesa del Miccichè ha sostenuto che l'odierno convenuto si sarebbe limitato a controfirmare in buona fede i moduli predisposti dall'autista, senza avere piena contezza, a distanza di tempo, dei singoli tragitti, degli orari e dell'effettivo utilizzo del mezzo, con

conseguente esclusione, in ogni caso, di una responsabilità dolosa.

In via subordinata, è stata chiesta l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

IV. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda, richiamando l'atto di citazione e le risultanze dell'istruttoria. In particolare, nel soffermarsi sui singoli episodi oggetto di contestazione e sulle difese svolte dai convenuti, ha evidenziato il disvalore delle condotte contestate in quanto poste in essere in palese contrasto con i principi di disciplina e onore richiamati dal dettato dell'art. 54 della Costituzione.

Il Requirente ha, altresì, contestato la qualificazione dell'autovettura di servizio e del collaboratore parlamentare quali meri *benefit*, rilevando come si trattasse, invece, di risorse pubbliche vincolate all'espletamento di funzioni istituzionali. Quanto all'utilizzo del mezzo, ha osservato che alcuni episodi richiamati dalle difese non sarebbero idonei a dimostrare la sussistenza di finalità istituzionali, evidenziando, tra l'altro, che nell'episodio concernente il c.d. incontro Barca sarebbe stata quest'ultima a recarsi presso il sig. Micciché con l'auto di servizio di quest'ultimo e non viceversa. La sosta in piazza Danisinni, inoltre, avrebbe avuto luogo in prossimità dell'ARS ma non vi sarebbero prove che quella fosse la destinazione. Con riferimento alla contestazione del 28 giugno, l'Ufficio requirente ha riconosciuto la presenza di una duplicazione nelle contestazioni e che, pertanto, occorre fare riferimento al richiamo di pag. 200 (*rectius* 209) della citazione che riguarda esclusivamente l'indennità di missione del sig.

Messina.

Con riguardo alla posizione di quest'ultimo, il Pubblico Ministero ha sostenuto che la sentenza penale di assoluzione non precluderebbe la valutazione delle medesime condotte in sede contabile, osservando che l'assoluzione era stata pronunciata, per taluni capi, in ragione della mancanza di specifici elementi costitutivi della fattispecie penale, senza escludere la rilevanza erariale dell'uso di un bene pubblico per finalità proprie. Ha, inoltre, evidenziato che la contestazione relativa alle prestazioni lavorative non rese non si fondava sull'assenteismo in senso stretto o sul peculato, bensì sull'impiego del tempo di servizio e dell'autovettura per attività estranee all'interesse pubblico.

Sempre secondo la Procura, la circostanza che taluni costi fossero comunque sostenuti dall'Amministrazione non escluderebbe il danno, poiché il pregiudizio consisterebbe anche nella distrazione del bene dalla sua funzione pubblica e nella fruizione, a fini privati, di utilità che avrebbero dovuto essere impiegate per esigenze istituzionali. Il Requirente ha, altresì, escluso che l'autista dovesse mantenere il mezzo presso il proprio domicilio per garantirne l'immediata disponibilità, osservando che, ove tale esigenza fosse stata effettivamente prevista, sarebbero stati predisposti strumenti organizzativi specifici o apposite autorizzazioni.

Quanto all'impiego del collaboratore Scardina, il Pubblico Ministero ha contestato la valenza probatoria della documentazione fotografica richiamata dalle difese, ritenendola non idonea a dimostrare la genuinità e la continuità dell'attività istituzionale svolta, anche perché

riferita a momenti successivi alla *disclosure* delle indagini. Ha, inoltre, sostenuto che le attività personali documentate non potessero essere qualificate come mere cortesie occasionali, trattandosi di prestazioni estranee alle mansioni per le quali l'ARS aveva riconosciuto il rimborso al sig. Micciché.

Il Pubblico Ministero ha, infine, escluso la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, osservando che le condotte contestate avrebbero determinato un indebito arricchimento e che la riduzione dell'addebito, come affermato in recente giurisprudenza, non risulta obbligatorio.

L'avv. Barbera, per il sig. Messina, ha ribadito le difese già svolte, sostenendo che la riprovevolezza morale di talune condotte non sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa, specie a fronte dell'esito assolutorio del giudizio penale e dell'efficacia preclusiva del giudicato ai sensi dell'art. 654 c.p.p. Ha, inoltre, richiamato la costituzione di parte civile dell'ARS e la confisca disposta in sede penale, deducendo il rischio di una duplicazione della pretesa risarcitoria per le medesime poste di danno, e ha concluso insistendo per il rigetto della domanda.

L'avv. De Marco Capizzi, per il sig. Micciché, ha sostenuto che, pur potendo alcune condotte apparire censurabili sul piano extragiuridico, esse non avrebbero prodotto un danno erariale nei termini prospettati dalla Procura. Con specifico riferimento all'utilizzo dell'autovettura, ha ribadito la tesi dell'uso promiscuo del mezzo anche in occasione degli episodi contestati, escludendo che da tali circostanze potesse

automaticamente desumersi un impiego integralmente privato del bene pubblico.

Con riguardo al collaboratore Scardina, la difesa ha contestato la prova del danno nella misura integrale richiesta dall'Ufficio requirente, rilevando che gli elementi valorizzati dalla Procura riguarderebbero soltanto singoli episodi e non sarebbero idonei a dimostrare lo sviamento dell'intero rapporto di collaborazione. Ha, inoltre, osservato che non potrebbe essere invocato il principio di vicinanza della prova per colmare eventuali carenze istruttorie e che la documentazione fotografica e i messaggi prodotti costituirebbero, quanto meno, elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di attività istituzionali, rispetto ai quali la Procura avrebbe dovuto fornire prova contraria. La difesa si è resa, comunque, disponibile a un accertamento tecnico sulla genuinità dei messaggi e della documentazione prodotta.

La medesima difesa ha, inoltre, ribadito che, con riferimento alle indennità di missione del sig. Messina, il sig. Micciché avrebbe confidato nel rapporto fiduciario con il proprio autista e non avrebbe avuto elementi per ritenere che questi utilizzasse il mezzo per finalità proprie o attestasse circostanze non corrispondenti al vero; in via subordinata, ha chiesto che l'eventuale responsabilità del sig. Micciché fosse ricondotta, al più, a titolo colposo e in via sussidiaria.

L'avv. Rubino, sempre per il sig. Micciché, nel richiamare lo stralcio della voce di danno da disservizio, ha evidenziato come l'utilizzo promiscuo dell'autovettura costituisse un dato ordinario nella prassi di svolgimento dell'attività istituzionale e si è riportato agli scritti

difensivi, insistendo, in subordine, per la riduzione dell'eventuale addebito.

In sede di replica, il Pubblico Ministero ha richiamato l'esito del giudizio penale e ha ribadito che le statuizioni assolutorie non impedirebbero l'autonoma valutazione delle condotte nel presente giudizio di responsabilità.

Udite le parti, il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa contestata al sig. Giovanni Micciché, già Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, e al sig. Maurizio Messina, autista assegnato al citato deputato, in relazione a plurime condotte di asserito impiego distorto di risorse pubbliche, consistite, secondo la prospettazione attorea, nell'utilizzo non istituzionale dell'autovettura di servizio, nella percezione di indennità di missione non dovute da parte dell'autista, nello svolgimento di attività private durante l'orario di lavoro di quest'ultimo e nell'impiego da parte del sig. Micciché del proprio collaboratore parlamentare Vito Scardina per esigenze personali.

1.1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, disciplinato dall'art. 101, c. 2, c.g.c., il Collegio, ordinariamente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa.

Tanto premesso, il Collegio ritiene, per evidenti ragioni logiche, di

trattare prima i motivi attinenti alle questioni processuali e, successivamente, i motivi relativi al merito del giudizio, iniziando da quelli sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa e, solo in ultimo, le censure relative alla quantificazione del danno.

1.2. In tale prospettiva, anzitutto, il Collegio ritiene opportuno individuare correttamente il soggetto che si reputa danneggiato dalla condotta tenuta dagli odierni convenuti, senza che ciò possa inficiare l'azione intrapresa dall'attore pubblico in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, "*La erronea indicazione del beneficiario della richiesta di condanna risarcitoria da parte del Procuratore regionale non determina, infatti, alcuna nullità dell'atto di citazione o del processo, né integra il vizio di extrapetizione l'esatta individuazione in sentenza del soggetto in concreto danneggiato, trattandosi di un potere-dovere che spetta al giudice al momento della decisione*" (*ex multis* Corte dei conti Sez. II d'Appello sent. nn. 491/2022, 199/2020, n. 74/2018, Sez. Appello Regione Siciliana sentt. nn. 208/2018, 117/2014 e Sez. Regione Siciliana sent. 437/2017).

Il Collegio, infatti, ritiene di dover precisare che, sebbene l'atto di citazione abbia contestato la produzione di un nocumento alla Regione Siciliana - indicata dalla Procura nel suo atto introduttivo come soggetto danneggiato – occorre evidenziare che il danno risulta, invero, patito dall'Assemblea Regionale Siciliana quale datore di lavoro del sig. Messina, parte civile costituita nel processo penale sfociato nella sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 275/2025 e

titolare dell'auto blu concessa in utilizzo al sig. Micciché – appunto quale ex Presidente di detta Assemblea legislativa - dotata di autonomo bilancio.

1.3. Per maggiore chiarezza espositiva deve, altresì, puntualizzarsi che la Procura regionale ha contestato complessivamente il danno di euro 109.397,65 articolando le seguenti sette voci di danno, accanto alle quali vengono riportati gli importi oggetto di contestazione ed i presunti responsabili secondo le prospettazioni attoree:

a) Uso della autovettura di servizio per l'acquisto di sostanze stupefacenti 3.187,41 Micciché

b) Illecito utilizzo autovettura 22.137,00 Micciché

c) Indebita percezione indennità 11.660,39 Messina/Micciché

d) Uso privato dell'autovettura 3.936,61 Messina

e) Prestazioni lavorative non rese 10.822,02 Messina

f) Rimborsi indebiti di trasferte 2.542,22 Micciché

g) Impiego improprio dello Scardina 55.112,00 Micciché.

L'articolazione delle contestazioni ricalca, ancorché solo in parte, quella dei n. 5 capi di imputazione oggetto della citata sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 275/2025 con la quale il sig. Messina, ritenuto responsabile per due di detti capi di imputazione, è stato condannato alla pena complessiva di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Con la stessa pronuncia è stata, altresì, ordinata la confisca della somma di euro 10.736,75 già oggetto di sequestro preventivo quale profitto del reato di cui al capo di imputazione n. 2. e l'imputato è stato condannato al risarcimento dei

danni patrimoniali in favore della parte civile costituita con riferimento al reato del citato capo di imputazione n. 2, per la cui liquidazione *ha rimesso le parti dinanzi al giudice civile, riconoscendo una provvisionale corrispondente all'ingiusto profitto del reato di cui al citato capo 2 pari ad euro 10.736,75.*

Tali precisazioni si rendono necessarie anzitutto per poter procedere con l'esame, in via preliminare, delle eccezioni fondate sull'esito del citato procedimento penale.

1.3.1. A tale ultimo riguardo va, anzitutto, ribadita l'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto al giudizio penale. Le disposizioni degli artt. 651 e ss. c.p.p., nel prevedere specifiche ipotesi di efficacia extra-penale della sentenza irrevocabile, costituiscono eccezione al generale principio di separazione tra i giudizi e operano soltanto nei limiti e alle condizioni espressamente stabiliti dalla legge. Ne consegue che l'assoluzione pronunciata in sede penale non determina, di per sé, l'automatica esclusione della responsabilità contabile, dovendo il giudice contabile procedere a una autonoma valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie, del danno erariale, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, secondo le regole proprie del giudizio di responsabilità amministrativa (cfr. Corte dei conti Sez. I d'Appello sentt. 14/2008, n. 624/2013, 774/2013; Sez. II, 347/2015, 125/2025).

Tale autonomia assume specifico rilievo proprio nei casi, come quello in esame, in cui il medesimo nucleo storico-fattuale venga in considerazione, da un lato, ai fini della verifica della sussistenza di

fattispecie incriminatrici tipiche, strutturate secondo il principio di legalità e tassatività proprio dell'illecito penale, e, dall'altro lato, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, che non si esaurisce nella verifica della corrispondenza della condotta a un paradigma penalistico, ma richiede di stabilire se l'agente, legato da rapporto di servizio, abbia cagionato un danno pubblico mediante la violazione dei doveri di servizio, dei vincoli di destinazione delle risorse pubbliche e dei canoni di legalità, correttezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. In altri termini, la medesima fattispecie può essere rilevante per affermare la responsabilità amministrativo – contabile ed irrilevante sotto il profilo penale, o viceversa (Corte dei conti, Sez. III d'App., sent. n. 273/2021). La tipicità dell'illecito penale, pertanto, non può essere meccanicamente trasposta nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale viene in rilievo una fattispecie risarcitoria di danno erariale costruita, in via generale, sulla violazione di obblighi di servizio e sulla produzione di un pregiudizio economicamente apprezzabile per l'ente pubblico. Ciò spiega perché l'eventuale insussistenza del reato, ove non si traduca nell'accertamento positivo dell'inesistenza del fatto materiale o della sua riferibilità soggettiva, non escluda necessariamente la configurabilità di un illecito contabile, né impedisca al giudice erariale di apprezzare autonomamente le medesime risultanze istruttorie.

Sul punto, il dettato dell'art. 654 c.p.p. richiamato dalla difesa del sig. Messina prevede, infatti, che: "*Nei confronti dell'imputato, della parte*

civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".

Per quanto qui di interesse, nel respingere la prospettazione difensiva secondo la quale *L'accertamento fattuale della liceità dell'uso dell'autovettura (pur se "improprio") vincola il giudice contabile, impedendo di configurare un danno erariale per condotte che il giudice penale ha ritenuto non costituire illecito* occorre, pertanto, valutare quali siano i fatti materiali accertati in sede penale e se gli stessi siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale.

1.3.2. Al riguardo, va rammentato che la citata sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 275/2025 contiene la pronuncia sui quattro capi di imputazione contestati al sig. Messina (2-5) rispetto ai cinque contestati agli odierni convenuti. In dettaglio, il sig. Messina è stato assolto dai reati a lui contestati ai capi 3 (artt.81, 61 n.2 c.p. e 55 *quinquies* d.lgs. 165/01 – false attestazioni della presenza in servizio) e 4 (artt.81, 61 n.11 e 640 comma 2 n. 1 c.p. – truffa aggravata consistente nella prestazione di orario di lavoro inferiore al dichiarato) "perché il fatto non sussiste". Lo stesso convenuto è stato, invece, condannato

rispetto al capo 2 (artt.81., 110, 640 co.2 n.1 c.p. – truffa aggravata diretta a procurarsi un ingiusto profitto pari ad euro 10.736,75) e al capo 5 (art. 334 comma 2 c.p. – sottrazione di cose sottoposte a sequestro) – quest'ultimo capo non di interesse per il presente giudizio. Orbene, nella citata pronuncia si legge che l'assoluzione dai capi di imputazione nn. 3 e 4 è intervenuta in *ragione della atipicità del servizio reso dallo stesso, sebbene possa apparire eticamente riprovevole che un dipendente pubblico si rechi presso sale slot durante l'orario di servizio, non è sufficiente, per dimostrare l'assenza dal servizio dello stesso, l'accertamento compiuto dagli investigatori sulla sua localizzazione.*

La norma citata (art. 55 quinquies d.lgs. 165/01) punisce il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. In tal senso, risulta penalmente rilevante la condotta del dipendente che fa apparire lo stesso in servizio (dentro o fuori l'ufficio) quando non lo è, perché non sta svolgendo il proprio lavoro.

Nell'espletamento della propria mansione, Messina doveva rimanere a disposizione del Micciché quando questo ne richiedesse il servizio, senza sapere preventivamente la durata della sosta tra un servizio e l'altro (lo stesso imputato, infatti, ha dichiarato di avere più volte interrotto il pasto, allorquando aveva ricevuto la chiamata del Micciché richiedente il servizio di trasporto).

Viene in rilievo una modalità di svolgimento dell'orario di lavoro del tutto peculiare, essendo il Messina assegnato in via esclusiva alle mansioni di autista del Micciché.

Egli, sebbene non avesse la possibilità di allontanarsi e disporre liberamente del proprio tempo, doveva ritenersi in servizio ogniqualvolta si trovasse in zona prossima a quella in cui si trovava il Micciché, per essere prontamente reperibile, sì da poter rispondere alla 'chiamata' (l'autista attende in luogo separato, normalmente sulla pubblica via, che il soggetto trasportato richieda di essere accompagnato in altro luogo).

Ora, non essendovi dati obiettivi che documentino il luogo in cui si trovava Micciché nelle ore in cui Messina risultava presente nella sala Bingo o presso l'abitazione di Ostuni Luisa e poiché onus probandi incumbit ei qui dicit, non è possibile affermare che l'imputato in quelle occasioni non fosse in servizio, non essendo irragionevole ipotizzare che – come peraltro da lui dichiarato – si trovasse in luogo vicino a quello del Micciché e che fosse così in condizione di poter rispondere prontamente ad una sua chiamata.

Sulla scorta di tali premesse, si osserva come non possa conseguentemente ritenersi integrata neppure la fattispecie di cui al capo 4). Invero, non avendo attribuito rilevanza penale alle condotte di cui al capo 3) e, pertanto, non avendo configurato tali episodi alla stregua dell'assenteismo, non è ravvisabile alcun ingiusto profitto con altrui danno, essendo in tal caso la truffa conseguenza diretta della qualificazione anzidetta.

Dall'esame di detta motivazione – e si aggiunge in assenza di contestazioni sul punto – risulta, pertanto, evidente come la presenza del sig. Messina presso le Sale *Slot* o presso la casa della propria conoscente non sia in contestazione ma risulti persino pacifica e che l'assoluzione sia derivata, invece, dalla mancata prova dell'"assenza dal servizio" e quindi dalla mancata integrale configurazione della

fattispecie illecita contestata con i predetti capi di imputazione.

Nel caso in esame, invece, come ribadito nel corso della pubblica udienza da parte del P.M., non viene in rilievo l'assenza dal servizio quanto, piuttosto, la violazione dei propri doveri di servizio e, pertanto, non vi è identità tra il pronunciamento assolutorio penale e l'imputazione del danno erariale.

Occorre, in altri termini, distinguere l'ipotesi del soggetto che, nonostante la timbratura in ingresso, si allontani per esigenze personali, da quella del dipendente che, pur rimanendo formalmente in servizio, si sottragga intenzionalmente alle proprie mansioni dedicandosi ad attività ludiche o ricreative; soltanto la prima ipotesi potrebbe assumere rilievo penale mentre entrambe possono generare ipotesi di responsabilità amministrativa.

Da tanto consegue che il Collegio, ferma restando l'accertata presenza in servizio del sig. Messina durante detti episodi, ritiene di poter liberamente apprezzare se con riguardo agli episodi oggetto di specifica contestazione, il citato convenuto abbia correttamente ottemperato ai propri doveri di servizio.

L'opposta violazione dell'art. 654 c.p.p. non può, pertanto, ritenersi sussistente.

1.3.3. Con l'occasione, si evidenzia che quanto appena affermato trova plastica conferma proprio nella difesa del sig. Messina relativamente alla quantificazione delle indennità percepite oggetto di diversa contestazione da parte della Procura contabile al punto c) (per euro 11.660,39) e in sede penale (Capo 2) per euro 10.736,75.

Detta discrepanza scaturisce, infatti, dal diverso novero di episodi oggetto di contestazione, peraltro tutti comunque indicati nelle CNR 14098 del 9.01.2024 e 579029 del 5.10.2023. Dal semplice raffronto tra l'atto di citazione e la sentenza penale di condanna emerge, invero, come alcuni condotte ritenute rilevanti in sede penale (cfr. episodi del 1.08, 6.08, 10.09 e 10/11.10.2023 indicati nella sentenza penale con riguardo al capo d'imputazione n. 2) non lo siano stati in sede contabile. Parimenti, alcuni fatti ritenuti rilevanti in sede contabile (cfr. episodi del 6.01, 30.01, 7.02, 21/23.03, 14/15/29.04, 2/20/23.05, 24.06, 5.07 e 28.10.2023 indicati in citazione al par.2.3.2) non sono stati evidentemente ritenuti possedere rilevanza penale. Sul punto, pertanto, si precisa sin d'ora che gli episodi oggetto di successivo vaglio nel merito sulla relativa voce di danno non potranno che essere quelli indicati in citazione al par.2.3.2. e l'eccezione formulata dalla difesa del sig. Messina in ordine all'asserita illegittima maggiorazione, al contempo, non può trovare conferma.

1.3.4. Sempre in via preliminare, non si ritiene sussistere alcuna violazione al principio di *ne bis in idem*. Sul punto, occorre rammentare che "*All'esito di un processo di progressivo affinamento delle soluzioni interpretative, la CEDU, (vedasi in particolare la sentenza del 13 maggio 2014 - ricorso n. 20148/09, Rigolio contro Italia -, nel valutare la "sanzione" della responsabilità erariale per danno all'immagine, secondo i criteri della sentenza Engel del 1976, ne ha escluso la natura "penale", in rapporto alla sua funzione "risarcitoria" e non punitiva-afflittiva-repressiva (nel ricorso era stata dedotta la violazione del principio del ne bis in idem in ordine ad un giudizio di*

responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti per vicende che avevano dato luogo anche a condanna in sede penale).Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, hanno statuito la reciproca autonomia e indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, affermando che «Le occasionali interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione» (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 8927 del 2014)". Ancora, i principi di autonomia fra giudizio penale e giudizio contabile sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272 del 2007. Su tali arresti si è anche attestata da tempo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis,. Sez. II app. sentenze nn. 670/2018, 18/2019, 45 e 208/2020; Sez. I app. sentenza n.280/2018; Sez. III app. sentenze n. 547/2017, n.4/2019). Resta comunque fermo che, in sede di esecuzione del giudicato contabile di condanna, quanto eventualmente corrisposto all'Amministrazione danneggiata in adempimento delle statuizioni civili del giudice penale, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto a titolo di danno erariale" (cfr. Corte dei conti Sez. II d'App. sent. 528/2022).

Va, poi, osservato che la somma oggetto di confisca non è diretta al risarcimento dell'Amministrazione lesa, in quanto è versata al "Fondo unico giustizia" istituito con i decreti-legge nn. 112 e 143 del 2008. Detta somma, inoltre, come già evidenziato in altra pronuncia di questa

Sezione (cfr. sent. 134/2025) ha destinazione vincolata ed è oggetto di riparto prevalente tra i Ministeri dell'Interno e della Giustizia (in misura non inferiore ad 1/3 ciascuno – cfr. art. 2, comma 7, d.l.143/2008 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181). Le somme oggetto di confisca non contribuiscono, in sintesi, al ristoro dell'amministrazione lesa.

Al riguardo, poi, va precisato che la sentenza penale di condanna, nel regolare il trattamento sanzionatorio ed applicare la confisca diretta delle somme oggetto di sequestro preventivo sino ad un valore corrispondente al profitto del reato di cui al capo 2) pari ad euro 10.736,75, ha affermato che : "*Si tratta di confisca che può essere qualificata come confisca diretta del profitto del reato, dato che le somme sono state attinte dal vincolo cautelare reale subito dopo il trasferimento di esse da conto del Messina a quello della figlia; ovvero, come confisca per equivalente, in mancanza della prova certa che il denaro trasferito dal Messina sul conto della figlia fosse proprio quel denaro (profitto del reato) ottenuto in epoca anteriore a seguito delle truffe commesse (in questo senso, il più recente e rigoroso orientamento delle Sezioni Unite, che richiede la prova di tale corrispondenza). In questo ultimo caso, si tratta comunque di denaro solo fittiziamente trasferito alla figlia - per sottrarlo al vincolo del sequestro - e, dunque, nella reale disponibilità dell'imputato, sicché confiscabile perché non appartenente a persona estranea al reato.*

Infine, l'imputato va condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (Assemblea Regionale Siciliana) con riferimento al reato di cui al capo 2), per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al giudice

civile, riconoscendo, però, una provvisionale corrispondente all'ingiusto profitto dei reati di cui al capo 2) pari ad euro 10.736,75 (si tratta di un danno patrimoniale subito dall'Ente regionale, che deve essere risarcito, a prescindere dalla confisca sanzionatoria ex art. 640quater c.p.); […]".

Non risulta, dunque, necessaria da parte di questo Collegio alcuna valutazione sulla funzione astratta della confisca (riparatrice o punitiva) richiamata dalla recente Sentenza CEDU del 5 febbraio 2026 *Florio e Bassignana c. ITALIA*, in quanto dall'esame della motivazione emerge, in maniera chiara, che il Tribunale di Palermo ha stabilito sia la confisca della somma costituente il profitto del reato sia il risarcimento del danno, riconoscendo una provvisionale di 10.736,75 e qualificando detto importo come danno patrimoniale che deve essere risarcito a prescindere dalla confisca "sanzionatoria" ex art. 640 *quater* c.p..

Il Collegio, conseguentemente, osserva che la domanda contabile deve essere scrutinata tenendo conto di quanto già eventualmente conseguito dall'amministrazione danneggiata in sede penale o in forza di accordi transattivi, al fine di evitare che per la medesima posta di danno si determini un indebito arricchimento dell'ente pubblico. Tale principio, tuttavia, non comporta l'inammissibilità dell'azione erariale, ma impone, nella fase di quantificazione, lo scomputo delle somme già effettivamente recuperate o comunque definitivamente acquisite dall'amministrazione per lo stesso titolo.

Attualmente, invero, non risulta agli atti che il sig. Messina abbia provveduto a risarcire l'Amministrazione di appartenenza né il

pagamento della citata provvisionale e, pertanto, l'eventuale pronuncia di condanna di questa Corte non configurerebbe alcuna violazione del principio di *ne bis in idem*, fermo restando il diritto del sig. Messina di vedersi scomputato in sede di esecuzione l'eventuale somma già pagata a titolo di risarcimento – si ribadisce non invece oggetto di confisca - per la relativa voce di danno.

2. Esaurite le questioni preliminari, può procedersi con l'esame del merito.

La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, data la stretta connessione con l'utilizzo dell'autovettura di servizio delle prime cinque voci di danno oggetto di contestazione (lett. a-e del precedente punto 1.3), si ritiene opportuno effettuare delle precisazioni di carattere unitario in ordine alla natura ed alla quantificazione del danno derivante dall'improprio utilizzo di detto bene.

2.1. In primo luogo, deve evidenziarsi che con D.P.A. n. 562 del 28 settembre 2022 è stato modificato il D.P.A. n. 185 del 10.06.2014 recante il regolamento sull'uso delle autovetture. In particolare, con tale decreto, ritenuto di consentire *l'espletamento delle funzioni connesse al proprio ruolo istituzionale* agli ex Presidenti dell'Assemblea che fossero deputati regionali in carica e privi di incarichi di governo, è stata prevista l'assegnazione di un'autovettura con relativo autista.

In sede di discussione consiliare è stato, inoltre, chiarito che l'impiego del mezzo risultava inscindibilmente collegato alle esigenze derivanti

dall'attività istituzionale svolta nell'esercizio del mandato parlamentare regionale. Ne consegue che la normativa vigente all'epoca dei fatti non attribuiva una disponibilità personale o indiscriminata dell'autovettura, ma consentiva il suo utilizzo soltanto per finalità direttamente riconducibili alle funzioni istituzionali del deputato regionale, con esclusione di ogni uso privato, familiare o comunque estraneo ai compiti connessi alla carica rivestita

Risulta evidente quindi che - lungi dal costituire un *benefit* - tanto la premessa del decreto quanto il processo verbale della deliberazione presupposta riportato in citazione circoscrivono espressamente il beneficio all'"espletamento di funzioni connesse al proprio ruolo istituzionale". Del resto, analoga limitazione (ancorché estesa alle esigenze di rappresentanza – Art. 1) è espressamente formulata rispetto all'utilizzo della vettura di servizio nei confronti del Presidente in carica e, pertanto, risulterebbe quantomeno manifestamente irragionevole ritenere che l'uso delle autovetture risulti ancorato alle esigenze di servizio per il Presidente ma non per gli ex Presidenti privi di incarichi di governo.

Con l'occasione, nel richiamare le altre norme regolamentari ritenute di rilievo per il giudizio in esame, deve, altresì, evidenziarsi che l'art. 6 del citato regolamento sull'uso delle autovetture (rubricato Prestazione lavorativa degli Assistenti addetti alla guida di automezzi) stabilisce che "*Con disposizione del Segretario generale, previa designazione dell'onorevole Presidente dell'Assemblea, dei Vice Presidenti e dei Deputati Questori, sono individuati gli autisti assegnati alla guida dei rispettivi*

autoveicoli. Costoro, quando non sono impegnati alla guida, restano a disposizione dell'Amministrazione per l'espletamento dei compiti propri della categoria di appartenenza secondo le disposizioni del Direttore del Servizio Questura e del Provveditorato.

Con la stessa disposizione di cui al comma 1 sono individuati gli autisti da adibire alle sostituzioni e quelli assegnati all'Ufficio spedizione".

L'art. 14 (custodia delle autovetture) prevede, inoltre, che "*Le autovetture devono essere custodite nel parcheggio interno al Palazzo dei Normanni negli spazi appositamente riservati.*

È consentito il ricorso a garage privato o pubblico custodito soltanto nel caso in cui l'autovettura per esigenze di servizio si trovi fuori dalla città di Palermo su autorizzazione del Segretario generale".

2.1.1. Alla luce di tali disposizioni, gli odierni convenuti avrebbero dovuto conformare la propria condotta ad un rigoroso criterio di strumentalità dell'impiego dell'autovettura rispetto alle sole esigenze istituzionali consentite.

In particolare, il sig. Micciché, quale assegnatario del mezzo in ragione della carica rivestita, avrebbe dovuto limitarne l'utilizzo agli spostamenti concretamente e direttamente collegati all'espletamento delle funzioni parlamentari, astenendosi dal disporne per esigenze personali, familiari o comunque estranee all'attività istituzionale. Il sig. Messina, vieppiù, quale autista addetto, avrebbe dovuto assicurare l'impiego del veicolo esclusivamente nei limiti delle disposizioni ricevute per finalità di servizio, permanendo, nei tempi non impegnati alla guida, a disposizione dell'Amministrazione *per i compiti propri della*

categoria di appartenenza, senza utilizzare l'autovettura per fini privati, e curando che l'autovettura fosse custodita, salvo specifica autorizzazione nei casi consentiti, nei luoghi previsti.

2.1.2. Dal raffronto delle condotte che ci sarebbe dovuti attendere da entrambi i convenuti sull'impiego delle risorse in argomento con quelle concretamente poste in essere dagli stessi è possibile approdare alla conclusione che l'autovettura di servizio sia stata impropriamente utilizzata da entrambi i convenuti e che, pertanto, l'Amministrazione abbia subito un danno patrimoniale derivante dallo spreco e dall'indebito utilizzo di dette risorse.

2.2. Per inciso, sulla quantificazione di tale pregiudizio, rispetto alla quale nel prosieguo si procederà segnatamente per ogni voce di danno oggetto di contestazione, occorre muovere dal rilievo che la lesione del principio di buon andamento non si esaurisce nella prova di un esborso ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente sostenuto dall'Amministrazione, ma può consistere anche nella minore e non corretta resa della spesa pubblica già impegnata, quando risorse umane, strumentali o finanziarie siano distolte dalla funzione cui erano destinate e impiegate per finalità estranee all'interesse istituzionale. In tale prospettiva, il danno da disservizio in senso lato si radica nell'alterazione del rapporto tra costo pubblico sopportato e utilità amministrativa attesa, poiché il bene o la prestazione, pur formalmente finanziati dall'ente, non producono, in tutto o in parte, il risultato di legalità, efficienza, efficacia ed economicità cui erano preordinati. Ne consegue che l'argomento secondo cui alcune spese

sarebbero state comunque sostenute (costo del dipendente o del noleggio) non equivale affatto ad ammettere l'insussistenza del danno, ma impone soltanto di procedere a una liquidazione proporzionata e, ove necessario, equitativa, volta a misurare la quota di utilità pubblica indebitamente consumata o resa improduttiva dall'uso deviato della risorsa. Diversamente opinando, si finirebbe per rendere irrilevante ogni sviamento di beni o prestazioni già acquisiti dall'Amministrazione, pur quando essi siano stati utilizzati per fini privati o comunque non istituzionali, con evidente frustrazione della tutela del buon andamento quale bene patrimoniale pubblico suscettibile di lesione risarcibile (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Umbria sent. 511/2001, Basilicata sent. 83/2006).

Con riguardo alle fattispecie connesse all'improprio utilizzo dell'autovettura (lett. a-e) ne discende, pertanto, che il richiamo al costo del noleggio dell'autovettura, alla retribuzione del dipendente addetto alla guida e al carburante impiegato non vale, di per sé, quale riferimento diretto e automatico ad un danno esattamente quantificato in termini aritmetici ma costituisce, piuttosto, parametro oggettivo di commisurazione ai fini di una liquidazione equitativa del pregiudizio. Tale liquidazione, non potendo prescindere dalla natura pubblica delle risorse indebitamente impiegate e dalla quota di utilità amministrativa distolta dalla funzione istituzionale, non può risolversi in una quantificazione arbitraria, meramente presuntiva o del tutto sganciata dalla realtà fattuale accertata. Essa deve, invece, mantenersi ancorata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, così da assicurare un

adeguato rapporto tra il danno concretamente prodotto dall'uso deviato del bene pubblico e delle prestazioni lavorative e le risorse effettivamente impiegate o rese improduttive per finalità estranee all'interesse dell'Amministrazione.

Effettuate tali precisazioni di carattere trasversale alle diverse voci di danno può procedersi con il vaglio di ciascuna contestazione.

2.3. Con riguardo alla voce di danno di cui alla lett. a) del precedente punto 1.3, pari ad euro 3.187,41, contestata nei confronti del sig. Micciché per l'utilizzo dell'autovettura ai fini dell'acquisto di sostanze stupefacenti in n. 7 giorni (vista la sostanziale rinuncia del P.M. per il 26/27 gennaio 2023 alla luce delle deduzioni difensive), deve osservarsi come detta condotta costituisca un esempio paradigmatico della distrazione di risorse pubbliche dalla loro destinazione istituzionale verso finalità esclusivamente private e, per di più, illecite. In tale ipotesi, infatti, il bene pubblico non è soltanto impiegato per esigenze ben lontane dall'assicurare "decoro istituzionale" (cfr. DPA 562/2023), ma viene asservito a condotte che, pur non integrando necessariamente una fattispecie penalmente rilevante – come osservato dalla difesa del sig. Micciché - resta comunque vietata dall'ordinamento e peraltro assoggettata a specifiche sanzioni amministrative (ad es. sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto ecc.) in ragione dell'intervenuta depenalizzazione di talune ipotesi di detenzione o acquisto per uso personale (cfr. Art. 75 del d.P.R. 309/90). Proprio tale connotazione rafforza il disvalore erariale della condotta, poiché rende evidente

l'assenza di qualsivoglia collegamento funzionale con l'interesse dell'ARS e conferma la piena indebita fruizione del mezzo, dell'attività dell'autista e delle correlate risorse pubbliche per scopi personali radicalmente incompatibili con i doveri connessi alla disponibilità di un'autovettura di servizio.

In proposito, con riguardo all'asserito uso promiscuo dell'autovettura, deve rilevarsi che tale prospettazione difensiva risulta, per la maggior parte degli episodi contestati, formulata in termini generici, senza l'indicazione di specifici elementi idonei a dimostrare il concreto collegamento tra il singolo spostamento e un'effettiva esigenza istituzionale. Con particolare riferimento, poi, agli episodi del 6 e del 27 dicembre 2022, il mero rinvio ai resoconti stenografici e agli ordini del giorno delle sedute dell'ARS svoltesi nelle medesime date risulta sufficiente a suffragare soltanto che in quei giorni si tennero sedute assembleari, ma non anche che il sig. Micciché vi abbia effettivamente preso parte. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'eccezione difensiva non consente di superare la contestazione attorea.

La richiesta di condanna di cui alla lett. a) per euro 3.187,41 può, pertanto, trovare accoglimento.

2.4. Con riguardo alla contestazione al sig. Micciché di cui alla lett. b) del precedente punto 1.3, dovuto all'illecito utilizzo autovettura per euro 22.137,00, la domanda attorea può trovare parziale accoglimento. Dalla documentazione versata in atti emerge che, nella quasi totalità degli episodi oggetto di contestazione, l'autovettura di servizio non è stata utilizzata per esigenze riconducibili all'attività istituzionale del

sig. Micciché, bensì per finalità di carattere personale, consistite in commissioni (acquisto di sigarette o alimenti), trasporto di oggetti (piante, effetti personali) familiari o conoscenti dal Comune di Palermo alla dimora di Cefalù e viceversa, in assenza persino dello stesso assegnatario del mezzo. Con riguardo agli episodi in contestazione, non risponde, dunque, al vero che *a mezzo dell'autovettura di servizio, l'odierno convenuto veniva prelevato dalla propria residenza ed accompagnato in varie location (hotel, sale congressi, ristoranti ecc…) ove venivano intrattenuti incontri di natura politica ed istituzionale*.

Le risultanze, desunte dal complessivo raffronto tra i dati di tracciamento dell'autovettura, le captazioni telefoniche e gli ulteriori riscontri documentali, escludono in sintesi che gli spostamenti dell'auto possano essere ricondotti a esigenze di servizio o a compiti connessi all'espletamento della funzione parlamentare, evidenziando piuttosto un impiego del bene pubblico quale utilità privata stabilmente asservita a necessità personali del sig. Micciché, con conseguente deviazione della risorsa dalla destinazione istituzionale per la quale era stata concessa.

A titolo meramente esemplificativo, si prenda in esame l'episodio del 24.03.2023, in cui i sig.ri Messina e Scardina si recano con l'auto di servizio presso l'abitazione di Cefalù del sig. Micciché con lo scopo di cucinare delle fave. In detta giornata l'utenza del sig. Micciché è localizzata l'intera giornata presso Cefalù e, dal tracciamento dei movimenti dell'autovettura è emerso che alle ore 12:45:16 l'autovettura è partita da Palermo ed alle 14:17:54 è giunta a Cefalù; alle 15:26:09 è

ripartita da Cefalù (PA) per rientrare a Palermo. Risulta, dunque, evidente che il sig. Micciché è rimasto tutto il giorno presso la dimora di Cefalù e l'auto è stata utilizzata per il tragitto Palermo-Cefalù A/R per finalità non istituzionali.

Con segnato riguardo, poi, agli episodi per i quali il sig. Micciché ha sviluppato apposite difese deve osservarsi anzitutto che l'auto di servizio risultava assegnata al sig. Micciché e, pertanto, non poteva essere impiegata per il trasporto di soggetti differenti (cfr. episodio Barca).

D'altra parte, la Procura regionale non ha fornito prova – oltre la mera affermazione - dell'utilizzo improprio dell'auto di servizio rispetto agli episodi del 23 agosto e del 21 aprile e, pertanto, nel condividere le difese del sig. Micciché al riguardo, deve concludersi che le contestazioni relative a dette vicende non risultano convincenti. Risulta, infatti, che l'auto in dette occasioni si sia spostata – diversamente dagli altri numerosi episodi – con il sig. Micciché a bordo, anche in prossimità dell'ARS (cfr. episodio p.zza Danisinni). A tali episodi va aggiunto quello del 28 giugno per il quale il P.M., nel corso della pubblica udienza, ha puntualizzato trattarsi di una duplicazione rispetto a quanto contestato a pag. 200 (*rectius* 209) della citazione. Le difese del sig. Micciché limitatamente a detti episodi possono quindi trovare accoglimento.

In sintesi, sulla contestazione in esame, nel ritenere fondate le imputazioni attoree in ordine al non corretto utilizzo dell'auto di servizio, il danno deve essere quantificato in euro 20.698,78. Rispetto

alla quantificazione di euro 22.137,00 effettuata dalla Procura regionale, in assenza di ulteriori contestazioni sul criterio di calcolo, vanno, infatti, sottratti n. 3 giorni di canone per il noleggio (euro 40,00x3=120,00), di retribuzione dell'autista (euro 414,22x3=) e la rispettiva quota di carburante [(Km156,6x3/11,5) x 1,84978]=75.56 per complessivi euro 1.438,22.

Rispetto alla somma così ottenuta il Collegio ritiene, invero, che vadano ulteriormente sottratti anche gli importi corrispondenti alla retribuzione del sig. Messina per i giorni 17.05, 17.06 e 26.06 per i quali risulta che detto convenuto fosse formalmente assente per recupero ore. Rispetto ai relativi episodi, infatti, non può ritenersi – neanche ai fini di un calcolo in via equitativa – che la quota di retribuzione sia stata distolta dalla sua destinazione. L'importo di euro 20.698,78 va, pertanto, ulteriormente decurtato di euro 1.242,66 addivenendo così alla definitiva quantificazione per la voce di danno in esame di euro 19.456,12.

Conclusivamente, riguardo alla contestazione di cui alla lett. b) del precedente punto 1.3, dovuta all'illecito utilizzo autovettura, il sig. Micciché va, pertanto, condannato altresì al pagamento di euro 19.456,12.

2.5. Per quanto attiene al danno di euro 11.660,39 di cui alla lett. c) contestato in solido ai sig.ri Micciché e Messina in ragione dell'indebita percezione di indennità da parte di quest'ultimo per trasferte non effettuate, ovvero con località, orari di inizio e fine diversi da quelli effettivi, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa trovare

accoglimento.

Dal raffronto tra i dati di tracciamento GPS dell'autovettura e le dichiarazioni di missione presentate dal sig. Messina emerge, con sufficiente grado di certezza, la non corrispondenza al vero di tutte le attestazioni poste a fondamento della liquidazione delle indennità, riferite a trasferte non effettuate ovvero svolte in località, orari di inizio o di conclusione diversi da quelli dichiarati. Tali indennità, in quanto prive del necessario presupposto fattuale, devono, pertanto, ritenersi non dovute. Peraltro, le difese di entrambi i convenuti non hanno fornito elementi di prova in senso contrario rispetto a ciascun episodio, limitandosi a formulare delle difese di carattere generale.

In proposito, la condotta del sig. Messina – per il quale quest'ultimo è stato condannato anche in sede penale - è connotata dal dolo nella piena consapevolezza dell'indebita percezione di emolumenti pubblici e, conseguentemente, nel ribadire quanto osservato in via preliminare in proposito, il sig. Messina va condannato al pagamento dell'importo in argomento.

2.5.1. Al contempo, deve osservarsi che l'attività di controllo che il sig. Micciché avrebbe dovuto porre in essere, diversamente da quanto vorrebbero le difese, non può essere degradata ad una mera vidimazione formale e inconsapevole dei moduli predisposti dall'autista. La reiterazione delle richieste, il loro numero particolarmente elevato (circa novantanove in un arco temporale di poco superiore a dieci mesi) e la contestuale consapevolezza dell'ex Presidente dell'utilizzo dell'autovettura per finalità private da parte

dell'autista (ivi compreso raggiungere la propria conoscente) rendevano percepibile, anche secondo un criterio di ordinaria diligenza, l'anomalia e la non veridicità dei moduli di missione. Emerge, piuttosto, che il sistematico disinteresse per ogni verifica effettiva, lungi dal configurare una mera negligenza occasionale, si inserisce in un contesto di sostanziale condivisione dell'uso distorto del mezzo di servizio e delle correlate utilità economiche, rivelando una sorta di *pactum sceleris* tra i convenuti nell'impiego dell'autovettura pubblica, connotato – come detto per la voce di danno in esame - da dolo diretto in capo al sig. Messina e, quantomeno, da dolo eventuale in capo al sig. Micciché. In entrambi i casi, infatti, la condotta risulta sorretta dalla consapevole accettazione che il costo di tali indebite utilità sarebbe ricaduto sulle casse pubbliche, secondo una logica di sostanziale deresponsabilizzazione nell'utilizzo di risorse dell'Amministrazione.

2.5.2. In proposito, sulla base delle medesime considerazioni, non può trovare accoglimento l'ulteriore istanza di riduzione ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 avanzata dal sig. Messina in considerazione dell'asserita colpa del sig. Micciché nell'attività di controllo che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere.

Nel caso in esame, infatti, non può rinvenirsi un concorso colposo dell'Amministrazione nel verificarsi del danno quanto, piuttosto, una macro-condotta consistente nell'utilizzo a scopi personali della vettura di servizio da parte di entrambi i convenuti con sostanziale sterilizzazione dell'attività di controllo che il sig. Micciché avrebbe

dovuto porre in essere ove non fosse stato egli stesso corresponsabile della medesima condotta.

I sig.ri Messina e Micciché, pertanto, rispetto alla contestazione di cui alla lett. c) vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro 11.660,39.

2.6. Con riguardo alla contestazione di cui alla lett. d) mossa nei confronti del solo sig. Messina per euro 3.936,61 e derivante dall'utilizzo dell'autovettura di servizio per finalità esclusivamente private, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa trovare parziale accoglimento.

In proposito, deve rilevarsi che la peculiarità delle mansioni di autista assegnato al Presidente dell'ARS non comportava una disponibilità illimitata del mezzo né legittimava l'utilizzo dell'autovettura per esigenze personali. La reperibilità funzionale all'espletamento del servizio non poteva né doveva essere confusa con la libera disponibilità del bene pubblico, permanendo l'obbligo di impiegarlo esclusivamente per finalità connesse all'incarico.

Ne deriva che l'uso dell'autovettura per il rientro presso il proprio domicilio, per soste presso luoghi estranei al servizio o per attività personali integra un impiego indebito del bene, generatore di danno nei limiti in cui abbia determinato consumo di carburante, sottrazione del mezzo alla sua destinazione pubblica e corresponsione di utilità retributive o indennitarie non giustificate dall'effettiva prestazione resa.

In particolare, richiamate le disposizioni regolamentari vigenti citate in

precedenza sul corretto utilizzo delle vetture di servizio, la condotta posta in essere dal sig. Messina integra, infatti, un danno erariale, avendo determinato la distrazione di un bene pubblico dalla destinazione istituzionale cui era vincolato e l'indebita fruizione, a vantaggio personale del convenuto, delle correlate risorse dell'Amministrazione. La Procura regionale, in proposito, ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando quale fosse la disciplina applicabile all'impiego e alla custodia del mezzo e documentando che il sig. Messina se ne è discostato, utilizzando l'autovettura per esigenze proprie (tragitto casa-lavoro o verso casa della conoscente) in assenza di qualsivoglia autorizzazione.

A fronte di tali risultanze, il convenuto non ha fornito alcuna prova contraria idonea a ricondurre gli spostamenti contestati a ragioni di servizio o a dimostrare l'esistenza di un titolo autorizzativo; deve, pertanto, ritenersi accertata la natura indebita dell'utilizzo e la conseguente sussistenza del pregiudizio erariale.

2.6.1. Quanto, poi, alle difese secondo le quali le spese di carburante sarebbero state sostenute personalmente dal convenuto, deve osservarsi come le stesse siano rimaste prive di adeguato supporto probatorio, risolvendosi in una mera affermazione labiale. Tale carenza assume rilievo ancor maggiore ove si consideri che, con Regolamento del Presidente dell'ARS n. 400 del 31 agosto 2020, erano stati individuati i limiti entro i quali il costo del carburante per le autovetture di servizio restava integralmente a carico dell'ARS, prevedendosi, per l'autovettura assegnata all'ex Presidente, una

dotazione di 600 litri annui. In tale contesto, gravava sulla parte convenuta l'onere di dimostrare, non già in termini meramente assertivi, ma mediante puntuali riscontri documentali, che i consumi relativi agli spostamenti contestati fossero stati effettivamente sostenuti con risorse proprie e non mediante la dotazione pubblica prevista dal regolamento. In mancanza di tale prova, la relativa contestazione non può essere superata e il costo del carburante impiegato per finalità non istituzionali deve ritenersi correttamente imputabile al danno erariale.

Con riguardo alla quantificazione attorea - rispetto ai cui criteri non sono state mosse osservazioni dalla difesa del convenuto- il Collegio osserva che, invero, i giorni 9 e 17 giugno, 10 ottobre e 3 novembre 2023 risultano essere stati già oggetto di contestazione e vaglio relativamente alla condotta di cui alla lett.b) del sig. Micciché. Rispetto ai relativi episodi, pertanto, non può ritenersi – neanche ai fini di un calcolo in via equitativa – che la quota di canone *leasing* possa essere oggetto di duplice computo dovendo, pertanto, ridurre la stessa *pro-quota* rispetto a ciascun convenuto. L'importo di euro 3.936,61 va, pertanto, ulteriormente decurtato di euro 80,00 (40,00x4/2) addivenendo così alla definitiva quantificazione per la voce di danno in esame di euro 3.856,61.

Conclusivamente, riguardo alla contestazione di cui alla lett. d) del precedente punto 1.3, dovuta all'utilizzo dell'autovettura per fini privati, il sig. Messina va, pertanto, condannato altresì al pagamento di euro 3.856,61.

Da tanto consegue, inoltre, che l'importo di euro 19.456,12, precedentemente imputato al sig. Micciché per la voce di danno di cui alla lett. b), vada parimenti decurtato dell'importo di euro 80,00 riducendosi ad euro 19.376,12.

2.7. Passando alla contestazione di cui alla lett. e) mossa nei confronti del solo sig. Messina per euro 10.822,02 (pari a n. 209 ore di servizio) per aver omesso di prestare la propria attività lavorativa recandosi, piuttosto, presso sale *slot/bingo* o presso una propria conoscente durante l'orario di lavoro, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa trovare parziale accoglimento

In proposito, anzitutto, nel richiamare quanto argomentato in precedenza, deve ribadirsi come risulti sostanzialmente incontestato che il sig. Messina si sia recato presso le citate destinazioni durante l'orario di lavoro. Sul punto, inoltre, va ribadito che sebbene il sig. Messina sia stato assolto, in sede penale, dall'imputazione di falsa attestazione della presenza in servizio di cui agli artt. 61 n. 2 c.p. e 55 quinquies d.lgs. 165/2001 (Capo 3), tale esito non elide la rilevanza, ai fini del presente giudizio, della condotta concretamente tenuta, dovendo distinguersi la mancata integrazione della fattispecie incriminatrice dalla violazione dei doveri di servizio rilevante sul piano amministrativo-contabile. La circostanza che il convenuto, durante l'orario di lavoro, si sia recato presso sale *slot* o presso l'abitazione di una conoscente integra, infatti, una condotta incompatibile con il citato art. 6 del regolamento sull'uso delle autovetture il quale, come visto, impone agli autisti, quando non

impegnati alla guida, di restare a disposizione dell'Amministrazione per l'espletamento dei compiti propri della categoria di appartenenza. Né può ritenersi, che tali permanenze fossero funzionali all'attesa del sig. Micciché. Dagli atti emerge, infatti, che, al contrario, in diverse giornate oggetto di contestazione quest'ultimo si trovava a Cefalù (cfr. ad esempio i giorni 5, 20, 22 e 26 giugno 2023), era assente per trasferte fuori dalla Sicilia (cfr. 13/14 giugno, 22/23 giugno) o che il sig. Messina si era limitato a raggiungere la conoscente presso la località di Lascari (cfr. ad esempio 15, 20, 23, 28 gennaio o 4 e 17 febbraio 2023).

Non corrisponde, pertanto, al vero che il sig. Messina era tenuto a sostare presso dette località per garantirne l'immediata reperibilità nei confronti del sig. Micciché, ma avrebbe dovuto quantomeno rimanere a disposizione della propria Amministrazione secondo le modalità previste dal regolamento.

Risulta, dunque, provato che la permanenza presso le sale da gioco o presso la conoscente costituivano attività di svago o comunque personale, estranea alla prestazione dovuta e idonea a fondare, nei limiti della prova acquisita, il danno da retribuzione corrisposta per attività lavorativa non utilmente resa.

Ai fini della quantificazione del danno prodotto, tuttavia, deve osservarsi che tra le giornate lavorative nelle quali è stata contestata la prestazione di orario di lavoro inferiore a quello pagato dal datore di lavoro risultano ricomprese anche giornate per le quali è stato, al contempo, contestato l'utilizzo improprio dell'autovettura di servizio da parte del sig. Micciché. Tanto risulta, in particolare, con riguardo ai

giorni 1° aprile, 5, 9, 17, 22, 26, 27 e 28 giugno, 1° agosto e 10 ottobre 2023.

Al riguardo, considerato che la quantificazione della posta di danno esaminata in precedenza, seppur effettuata in via equitativa, contemplava anche il costo giornaliero dell'attività lavorativa del sig. Messina, la contestazione oraria qui in esame comporterebbe una sostanziale duplicazione del danno per dette giornate lavorative. Deve, pertanto, respingersi la contestazione oraria per le citate giornate lavorative per complessive 21 ore e per corrispondenti euro 1.087,38.

Con riguardo alla residua somma di euro 9.734,64 (10.822,02-1.087,38) la domanda attorea può, invece, trovare accoglimento.

Conclusivamente, riguardo alla contestazione di cui alla lett. e) del precedente punto 1.3, dovuta all'omessa prestazione lavorativa da parte del sig. Messina, quest'ultimo va, pertanto, condannato anche al pagamento di euro 9.734,64.

2.8. Venendo alle contestazioni di cui alla lett.f) per euro 2.542,22 ed inerenti alle trasferte effettuate dal sig. Micciché, non oggetto di relazione, anzitutto, vanno effettuate delle precisazioni di carattere generale. Il DPA n. 309/2022, nel disciplinare le missioni, ha sostanzialmente chiarito che le stesse devono essere compiute nell'interesse dell'ARS e non del singolo deputato come, invece, sembrerebbe ritenesse lo stesso sig. Micciché in occasione della conversazione telefonica del 5.06.23 con la sig.ra Saitta. In tal senso depongono più elementi.

In primo luogo, l'art. 1 del citato DPA stabilisce che "*Il Presidente può*

autorizzare i deputati a recarsi in missione in Italia e all'estero, per motivi istituzionali, indicando la destinazione e la durata della missione. Nel conferire l'incarico, tiene conto, nell'ordine, della disponibilità dei Vicepresidenti, dei Deputati Questori e dei Deputati Segretari.

L'incarico può essere anche conferito ad altro deputato ad insindacabile apprezzamento del Presidente.

Al termine della missione il deputato presenta al Presidente una relazione sulla missione svolta".

Secondo la citata disciplina, dunque, è il Presidente dell'ARS a scegliere la destinazione e la durata della missione, non il deputato e, inoltre, occorre che quest'ultimo presenti una relazione sulla missione svolta.

Tale precisazione si rende necessaria in quanto dalla documentazione in esame emerge, non soltanto l'assenza del perseguimento di finalità istituzionali per le missioni del 13 giugno e del 22/23 giugno, ma il sig. Micciché non ha sostenuto o fornito – né all'ARS né in questo giudizio oltre la mera asserzione – prova dello svolgimento di attività istituzionale per conto dell'ARS.

2.8.1. Con segnato riguardo alla posta di danno contestata relativamente alle trasferte del 13 giugno e del 22 – 23 giugno 2023 effettuate dal sig. Micciché presso le città di Roma e Milano, deve anzitutto osservarsi che la Procura regionale ha provato l'assenza di finalità istituzionali delle trasferte in argomento attraverso il contenuto delle captazioni delle conversazioni, dalle quali emerge la riconducibilità degli spostamenti a finalità personali o comunque non

collegate ad attività svolte nell'interesse dell'ARS. Né può ritenersi che la contestazione abbia trascurato la circostanza che, in data 14 giugno 2023, il sig. Micciché raggiunse Milano in occasione del funerale del Presidente Berlusconi, avendo l'Ufficio requirente già tenuto conto di tale evenienza e limitato la censura, per la missione del 13/14 giugno, alle sole spese sostenute per raggiungere Roma il 13 giugno. A fronte di tali risultanze, fondate su elementi istruttori specifici e convergenti, le difese non hanno fornito prove a discarico idonee a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività istituzionali ovvero la sussistenza di un collegamento funzionale tra le missioni contestate e l'interesse dell'Assemblea regionale siciliana.

Conclusivamente, riguardo alla contestazione di cui alla lett. f) del precedente punto 1.3, dovuta all'illegittimità dei rimborsi spese accordati al sig. Micciché per le trasferte effettuate per motivi non istituzionali, quest'ultimo va, pertanto, condannato anche al pagamento di euro 2.542,22.

2.9. Quanto, infine, alle contestazioni di cui alla lett. g) per euro 55.112,00 nei confronti del sig. Micciché ed inerenti all'impiego del collaboratore Vito Scardina, il Collegio ritiene che la documentazione in atti evidenzi plurimi episodi di adibizione dello stesso a incombenze personali e domestiche del sig. Micciché, non riconducibili alle mansioni di supporto all'attività politico-istituzionale per le quali l'ARS ha riconosciuto il relativo rimborso. Le intercettazioni e gli ulteriori riscontri richiamati dalla Procura regionale consentono di ritenere provato un impiego non occasionale del collaboratore per

finalità private.

L'elevato numero di episodi nonché il tipo di mansioni - di cui si dirà appresso nel dettaglio - alle quali è stato adibito il sig. Scardina consentono, altresì, di escludere che il sig. Micciché potesse ritenere dette condotte delle mere "carinerie" frutto di liberalità di un collaboratore ritenendo, piuttosto, che il sig. Micciché abbia – anche in questo caso – ritenuto di poter impiegare intenzionalmente e dolosamente le risorse messe a disposizione dall'ARS per finalità private distraendole dallo scopo istituzionale cui erano preordinate.

Tuttavia, la contestazione relativa al collaboratore Scardina, come osservato dalla difesa, non può essere accolta nella misura integralmente prospettata dalla Procura regionale. La prova dell'impiego per finalità personali, pur sussistente con riguardo a plurimi episodi, non consente di affermare, infatti, che l'intero rapporto di collaborazione sia stato stabilmente e per tutta la sua durata svuotato della funzione istituzionale di supporto al politico. La natura episodica, ancorché significativa, di alcune risultanze e la presenza di periodi non specificamente contestati impongono, pertanto, una liquidazione equitativa e proporzionata del danno, limitata alla quota di rimborso che può ragionevolmente ritenersi correlata all'impiego distorto del collaboratore.

Ai fini della quantificazione, tenuto conto delle contestazioni contenute in citazione, si osserva che dal 24 marzo al 6 novembre 2023 in n. 28 giornate il sig. Scardina è stato adibito certamente ad attività non istituzionali. In proposito, si precisa che dal computo sono stati

esclusi gli episodi in cui è stato provato che il sig. Scardina si è meramente recato a Cefalù, ben potendo in dette occasioni svolgere attività di supporto istituzionale in assenza di prova contraria.

Di seguito si riporta un prospetto.

1. 24/03/2023 – Trasferta a Cefalù; il sig. Scardina raggiunge il sig. Miccichè e gli prepara da mangiare (fave);
2. 04/04/2023 – Accompagnamento del sig. Scardina e della coniuge del sig. Micciché a Cefalù per incombenze domestiche (farmaci e Schiuma latte);
3. 14/04/2023 – Trasferta a Cefalù con acquisto di prodotti per la casa e altre incombenze domestiche (dispenser sapone);
4. 29/04/2023 – Trasporto del sig. Scardina a Cefalù per attività personali del sig. Miccichè (alimenti);
5. 15/05/2023 – Controllo e verifica di un canalone ostruito presso la villa;
6. 19/05/2023 – Sostituzione lampade, pulizie e altre incombenze domestiche;
7. 30/05/2023 – Svolgimento di lavori elettrici presso la proprietà di Cefalù;
8. 20/06/2023 – Lavori elettrici, idrici e altre incombenze manutentive;
9. 22/06/2023 – Assistenza alla consegna di piante acquistate dalla coniuge del sig. Micciché;
10. 27/06/2023 – Consegna di farmaci e ritiro/consegna di pesce per conto del sig. Miccichè;

11. 20/07/2023 – Trasporto della gatta della famiglia Micciché dal veterinario a Palermo.
12. 21/07/2023 – Lavori di idraulica (montaggio di una doccia).
13. 01/08/2023 – Consegna piante;
14. 02/08/2023 – Piccoli lavori di manutenzione e derattizzazione presso la villa;
15. 04/09/2023 - Gestione della piscina, acquisto e trasporto di prodotti per la piscina e medicinali;
16. 11/09/2023 - Piantumazione di una palma e attività di giardinaggio;
17. 13/09/2023 - Lavori di giardinaggio, messa a dimora di piante, cura dell'asino;
18. 14/09/2023 - Acquisto di piante presso vivaio, acquisto di materiale (rubinetto, ruota carriola, pala);
19. 20/09/2023 - Consegna di medicinali alla famiglia Micciché.
20. 27/09/2023 - Ritiro e gestione delle fatture mediche della coniuge del sig. Micciché;
21. 02/10/2023 - Organizzazione di lavori di sgombero, pulizia, spurgo, rifacimento piscina della villa;
22. 03/10/2023 - Pratiche relative all'investimento energetico della villa, consegna di farmaci e iPad;
23. 10/10/2023 – Incombenze domestiche (Acquisto e reperimento di medicinali, lampadine e prodotti *NaturHouse*);
24. 11/10/2023 – Incombenze domestiche (consegna di alimentatore per iPad, acquisto prodotti *NaturHouse* e

posizionamento di esche per topi);

25. 21/10/2023 - Programmazione del trasporto di materiale edile;

26. 24/10/2023 - Consegna di beni alla famiglia Micciché;

27. 31/10/2023 – Derattizzazione e partecipazione a momento conviviale presso la villa di Cefalù;

28. 06/11/2023 – Intervento per problemi tecnici relativi all'antenna dell'abitazione di Micciché.

Tanto premesso, considerato che dal 24 marzo al 6 novembre 2023 erano ricompresi circa n. 160 giorni lavorativi, i 28 giorni indicati in precedenza corrispondono a circa il 17,5% del totale. Si ritiene, pertanto, equo quantificare il danno prodotto nel 17,5% dell'importo oggetto di contestazione, ossia in euro 9.644,60.

Riguardo alla contestazione di cui alla lett. g) del precedente punto 1.3, dovuta all'illegittimo impiego del sig. Scardina da parte del sig. Micciché quest'ultimo va, pertanto, condannato anche al pagamento di euro 9.644,60.

3. In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono, il sig. Micciché deve essere condannato, in via esclusiva, al pagamento:

- di euro 3.187,41 per l'utilizzo dell'autovettura di servizio per l'acquisto di sostanze stupefacenti;
- di euro 19.376,12 per l'illecito utilizzo dell'autovettura;
- di euro 2.542,22 per gli indebiti rimborsi delle trasferte prive di finalità istituzionale;
- di euro 9.644,60 per l'impiego improprio del collaboratore

Scardina, per un totale parziale di euro 34.750,35.

Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 3.646,70 già corrisposta in forza del titolo transattivo per il danno patrimoniale sottoscritto il 2 luglio 2025 con l'Assemblea regionale siciliana; non può, invece, tenersi conto di quanto versato a diverso titolo per il danno all'immagine, non oggetto del presente giudizio. Pertanto, la condanna individuale del sig. Micciché deve essere determinata in euro 31.103,65.

Il sig. Messina deve essere condannato, in via esclusiva, al pagamento:

- di euro 3.856,61 per l'utilizzo privato dell'autovettura;
- di euro 9.734,64 per le prestazioni lavorative non rese, per un totale di euro 13.591,25.

Entrambi i convenuti devono, inoltre, essere condannati in solido al pagamento di euro 11.660,39 per l'indebita percezione delle indennità di missione da parte del sig. Messina. Ne consegue che l'importo complessivo delle condanne, tenuto conto della condanna individuale del sig. Micciché già ridotta per effetto dello scomputo dell'importo transattivo e della condanna individuale del sig. Messina, è pari ad euro 56.355,29.

3.1. Non ricorrono, infine, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, deve ritenersi che la locuzione "illecito arricchimento", contenuta nel comma 1-*octies* dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, come di recente modificata dalla legge n. 1 del 2026, non possa essere intesa in senso meramente formalistico e restrittivo, come riferita alla sola

percezione diretta di somme di denaro. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe per circoscrivere indebitamente la portata della disposizione, escludendo dal relativo ambito applicativo ipotesi nelle quali l'agente pubblico consegua, in violazione dei doveri di servizio, utilità economicamente apprezzabili diverse dal denaro, ma pur sempre idonee a determinare un indebito vantaggio patrimoniale o personale. La nozione deve, pertanto, essere intesa in senso sostanziale, comprensivo non soltanto dell'acquisizione di emolumenti, rimborsi o indennità non dovuti, ma anche della fruizione indebita di beni, servizi, prestazioni lavorative o altre utilità poste a carico dell'Amministrazione, quali quelle oggetto del presente giudizio. Ne costituisce, altresì, riprova la considerazione che il Legislatore ha escluso l'applicazione del potere riduttivo non soltanto in presenza di un "doloso" arricchimento ma innanzi a qualsiasi arricchimento "*contra ius*", ossia anche in caso di percezione "colposa" (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) di altra utilità.

In tale prospettiva, l'utilizzo dell'autovettura di servizio per finalità private, la disponibilità dell'attività dell'autista per esigenze estranee al servizio e l'impiego del collaboratore parlamentare per incombenze personali integrano forme di arricchimento illecito, in quanto comportano l'appropriazione o il godimento, senza titolo, di risorse pubbliche suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che già tale profilo osterebbe all'esercizio del potere riduttivo invocato dalle difese.

A tanto si aggiunga che le condotte accertate risultano connotate da

dolo intenzionale o, quanto alla vicenda delle indennità indebitamente percepite dal sig. Messina e indebitamente avallate dal sig. Micciché, quantomeno da dolo eventuale di quest'ultimo, restando pertanto esclusa la possibilità di ridurre l'addebito in presenza di una consapevole e reiterata deviazione delle risorse pubbliche dalle finalità istituzionali cui erano vincolate.

Le somme dovute devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria, da computarsi secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli esborsi o, per le poste liquidate equitativamente, dalla data media del periodo di riferimento, fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Restano assorbite le ulteriori questioni non espressamente esaminate, in quanto irrilevanti ai fini della decisione o comunque superate dalla ricostruzione che precede.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta o assorbita, accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale nei confronti dei convenuti Giovanni Micciché e Maurizio Messina e per l'effetto condanna:

- Giovanni Micciché al pagamento, in favore dell'Assemblea

regionale siciliana, della somma di euro 31.103,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini indicati in motivazione;

- condanna Maurizio Messina al pagamento, in favore dell'Assemblea regionale siciliana, della somma di euro 13.591,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini indicati in motivazione;
- condanna Giovanni Micciché e Maurizio Messina, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Assemblea regionale siciliana, della somma di euro 11.660,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini indicati in motivazione, con detrazione di quanto eventualmente già effettivamente recuperato dall'amministrazione per la medesima causale;
- condanna i convenuti Giovanni Micciché e Maurizio Messina, in solido al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.669,08 (euro milleseicentosessantanove/08centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

L'estensore — La Presidente

Salvatore Grasso — Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente) — (f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28 settembre 2026 — Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)

Originale sentenza	€ 256,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	**€ 291,65**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente